

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1985

Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di discussione e di approvazione della legge 13 marzo 1980, n. 74, contenente modificazioni alla legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai, fu aggiunta, all'originale testo del disegno di legge, la disposizione contenuta nell'articolo 3, con la quale, in sostituzione dell'articolo 4 della citata legge n. 177, si stabilisce che: « sono esclusi dal concorso gli aspiranti che alla scadenza dell'avviso di concorso non abbiano un periodo di almeno un anno di permanenza nella sede ».

La nuova norma, imponendo, indistintamente a tutti gli aspiranti ad un trasferimento, la condizione, di ammissibilità al concorso, della permanenza di almeno un anno nella precedente sede, ha radicalmente mutato la disciplina precedente, la quale non solo stabiliva un periodo maggiore (un biennio) ma, facendo riferimento, anziché alla permanenza nella sede precedente, alla data del decreto di trasferimento ottenuto « a domanda » escludeva implicitamente dalla regolamentazione preclusiva i notai di prima nomina in quanto destinati d'ufficio alla loro sede.

La detta estensione della citata condizione di ammissibilità non ha avuto negative

ripercussioni sull'andamento complessivo del servizio notarile, ma, anzi, ha assicurato, secondo quello che deve ritenersi il nuovo principio politico legislativo risultante dal chiaro significato della norma nella sua oggettività, la presenza del notaio titolare per un periodo minimo anche nelle sedi meno ambite, quali sono necessariamente quelle conferibili ai notai di prima nomina.

Ciò che invece ha alterato l'ordine e l'armonia del sistema di assegnazione delle sedi faticosamente raggiunti con la legge 10 maggio 1978, n. 177, è stata la riduzione ad un anno del periodo di permanenza obbligatorio dei notai in esercizio nella sede precedentemente richiesta, poichè l'innovazione, ha in parte vanificato le finalità della citata legge n. 177 dirette a snellire le procedure di trasferimento ed impedire che le procedure stesse potessero essere utilizzate surrettiziamente per conseguire finalità diverse da quelle istituzionali.

Invero la brevità del periodo di permanenza obbligatoria ed il suo riferimento alla data di scadenza del bando, consentono al notaio in esercizio di partecipare, ogni dieci mesi, ad un concorso di trasferimento, favorendo le domande non dirette ad una sistemazione definitiva, ma ad una soluzione

provvisoria di temporaneo compromesso che contrasta con l'interesse pubblico ad un servizio notarile ordinato e stabile cui deve ispirarsi la disciplina pubblicistica dei concorsi per trasferimento.

Si ritiene, pertanto, indispensabile ripristinare la normativa modificata dalla legge 13 marzo 1980, n. 74 (che invero non aveva dato mai luogo ad alcun inconveniente), stabilendo che il periodo minimo di permanenza del notaio nella sede sia di due anni, salvo che per i vincitori di concorso per esami, per i quali sembra giusto ridurre detto periodo ad un anno, in considerazione del fatto che, di norma, essi occupano sedi non ambite da notai in esercizio (sedi deserte).

Tuttavia sembra doveroso mantenere ferma la vigente eccezione alla regola anzidetta nel caso in cui tutti i concorrenti siano notai aventi periodi di permanenza inferiore a quelli anzidetti, poichè appare preminente l'interesse ad occupare la sede vacante rispetto all'altro di evitare l'eccessiva mobilità dei notai. Peraltro, in relazione a dubbi sorti in sede di interpretazione della norma vigente, è opportuno specificare che la disposizione trova applicazione anche se la mancanza di concorrenti con periodo di permanenza superiore a quella minima venga a verificarsi dopo la data di riunione della Commissione di cui all'articolo 7 della legge n. 197 del 1976, dovendosi ritenere che l'eventuale revoca di domande di notai con permanenza biennale dopo tale data realizza la condizione presupposta per l'applicazione della eccezione e nel contempo favorisce la realizzazione della finalità perseguita dall'Amministrazione con il bando di concorso. È ovvio, peraltro, che deve escludersi qualunque effetto alla revoca che intervenga dopo l'emanazione del decreto di trasferimento, in quanto esso costituisce l'atto conclusivo del concorso.

Sotto altro aspetto si deve rilevare l'estrema mobilità dei notai in esercizio causata dalla innovazione del 1980: non solo rende precaria e breve la permanenza in moltissime sedi dei notai titolari, ma determina ripercussioni negative sulla quantità numerica dei posti alla cui copertura si può provvedere mediante nuove nomine in seguito a concorso per esami. Infatti, premesso che,

ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e dell'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, devono essere destinati ai concorsi per esami i posti vacanti non conferiti in via di trasferimento ai notai in esercizio (posti deserti), l'aumento delle domande di questi ultimi ha moltiplicato le procedure di trasferimento ed allungato i tempi necessari per il reperimento delle sedi da destinare ai notai di prima nomina, accrescendo così anche il divario, pur insopprimibile entro i limiti fisiologici del sistema, fra i posti vacanti e i posti deserti.

Altro intervento che si ritiene necessario al fine di snellire il procedimento amministrativo dei trasferimenti notarili riguarda l'abbreviazione del termine di sessanta giorni stabilito per la presentazione o la trasmissione al Ministero della domanda.

Analogamente a quanto di regola è vigente per tutte le istanze in materia di concorsi si ritiene che sia sufficiente *spatium deliberandi* il termine di trenta giorni, considerato che il concorso si svolge tra appartenenti alla categoria notarile e che quindi il singolo concorrente è in grado di valutare con facilità il suo interesse a ciascuna delle sedi messe a concorso.

Infine si ritiene di poter intervenire sul primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 1976, estendendo la potestà, attualmente prevista, di mettere a concorso i posti entro tre mesi dalla data della vacanza all'ipotesi in cui, essendo certa la data di cessazione delle funzioni notarili per il raggiungimento del limite massimo di età del titolare, è possibile stabilire con esattezza la data della vacanza.

Si riduce in tal modo il periodo intermedio tra la cessazione delle funzioni da parte di un notaio e l'assegnazione delle stesse da parte del nuovo titolare.

Con il presente disegno di legge si intende ovviare agli inconvenienti sopra esposti, avendo di mira l'interesse pubblico ad un servizio notarile stabile ed efficiente, e nel contempo riattivare la funzionalità del sistema, anche in relazione ad un più rapido reperimento dei posti da destinare ai notai di prima nomina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono sostituiti dai seguenti:

« I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli tra notai in esercizio entro tre mesi dalla data della vacanza ovvero tre mesi prima della data di cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni da tale pubblicazione, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di lire 5.000 per ciascun posto richiesto ».

Art. 2.

Il comma secondo dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e dall'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, è sostituito dai seguenti:

« Sono esclusi dal concorso:

1) gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, non abbiano un periodo di almeno due anni di permanenza nella sede, calcolati a decorrere dalla data di iscrizione a ruolo; detto periodo è ridotto ad un anno nei confronti dei notai di prima nomina;

2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda.

L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso ».